



IO DECIDO



IO DECIDO
Contratto di assicurazione sulla vita
Rendita vitalizia differita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione separata Fondo V.I.S.
- Glossario
- Modulo di Proposta

***deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione***

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota informativa**

Indice

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio

Glossario

Modulo di proposta

Scheda sintetica contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, capogruppo del gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 273.799.644,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 74.000.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 137.874.437,00.

L'indice di solvibilità 2,6 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 326,6 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 123,4 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato.

1.c) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del presente contratto è "Io Decido".

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto nel periodo di differimento.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale solo dopo aver versato tre annualità di premio per le tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo e trascorso un anno per la tariffa che prevede il versamento del premio in unica soluzione.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede tre differenti tariffe, in base alla forma scelta il pagamento dei premi può essere: annuo di importo costante, annuo di importo variabile oppure unico.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate annuali, semestrali, trimestrale o mensile.

2. Caratteristiche del contratto

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutabile annualmente fino alla scadenza della rata di rendita precedente il suo decesso.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato. Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella Sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita annua posticipata vitalizia rivalutata.

Prestazioni in caso di decesso:

- Nel caso di rendita differita a premio unico

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al premio netto rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo costante

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al premio annuo netto pattuito, moltiplicato per il numero dei premi

annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

- **Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile**
In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari all'ultimo premio annuo netto corrisposto moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio.

Opzioni contrattuali

Al termine del differimento il Contraente può richiedere la conversione della rendita:

- a) in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Nei primi 5 o 10 anni la rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso in tale periodo, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) in una rendita vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, a favore della seconda testa fino a che questi è in vita. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione. I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro e sarà determinata in base alla durata del differimento.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, del 2% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale. La rivalutazione della rendita, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

In caso anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

In caso di mancato versamento del minimo di annualità di

premio previste, nel caso di tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo, il contratto si risolve e il Contraente perde i premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – “Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo n.1 – “Prestazioni assicurate” e dall'articolo n. 6 – “Modalità di rivalutazione della rendita” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C – “Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale”.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata “Fondo V.I.S.” riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo”(CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "Fondo V.I.S."

Rendita differita a premio unico

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 euro

Sesso / Età: Maschio - 45 anni

Durata differimento.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	6,10%
10	2,70%
15	1,55%

Anno	CPMA
5	7,73%
10	3,54%
15	2,11%
20	1,39%

Anno	CPMA
5	9,43%
10	4,41%
15	2,69%
20	1,83%
25	1,30%

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 euro

Sesso / Età: Femmina - 45 anni

Durata differimento.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	6,10%
10	2,70%
15	1,55%

Anno	CPMA
5	7,73%
10	3,54%
15	2,11%
20	1,39%

Anno	CPMA
5	9,43%
10	4,41%
15	2,69%
20	1,83%
25	1,30%

Rendita differita a premio annuo costante

Ipotesi adottate

Premio annuo: 1.500,00 euro

Sesso / Età: Maschio - 45 anni

Durata differimento.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	11,33%
10	5,22%
15	2,80%

Anno	CPMA
5	14,54%
10	7,13%
15	4,08%
20	2,49%

Anno	CPMA
5	17,94%
10	9,21%
15	5,50%
20	3,53%
25	2,35%

Ipotesi adottate

Premio annuo: 1.500,00 euro

Sesso / Età: Femmina - 45 anni

Durata differimento.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	11,33%
10	5,22%
15	2,80%

Anno	CPMA
5	14,54%
10	7,13%
15	4,08%
20	2,49%

Anno	CPMA
5	17,94%
10	9,21%
15	5,50%
20	3,53%
25	2,34%

Rendita differita a premio annuo rivalutabile

Ipotesi adottate

Premio annuo iniziale: 1.500,00 euro

Sesso / Età: Maschio - 45 anni

Durata differ.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	11,41%
10	5,31%
15	2,88%

Anno	CPMA
5	14,63%
10	7,25%
15	4,20%
20	2,60%

Anno	CPMA
5	18,06%
10	9,37%
15	5,66%
20	3,67%
25	2,47%

Ipotesi adottate

Premio annuo iniziale: 1.500,00 euro

Sesso / Età: Femmina - 45 anni

Durata differ.: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	11,41%
10	5,32%
15	2,89%

Anno	CPMA
5	14,64%
10	7,25%
15	4,20%
20	2,60%

Anno	CPMA
5	18,06%
10	9,37%
15	5,66%
20	3,67%
25	2,47%

Assicurazione di Rendita Vitalizia Differita

Importi del Capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1)

Sesso: maschio

Rateazione rendita: annuale

Età al termine	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	269.820,00	539.640,00	809.460,00
60	238.062,00	476.124,00	714.186,00
65	204.856,80	409.713,60	614.570,40

Sesso: femmina

Rateazione rendita: annuale

Età al termine	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	295.419,60	590.839,20	886.258,80
60	265.393,20	530.786,40	796.179,60
65	233.056,80	466.113,60	699.170,40

(1) tale valore è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento, a prescindere dall'anno di nascita.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "V.I.S. Valore Investito Sicuro" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Dati storici di rendimento della gestione separata

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Fondo V.I.S.	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,94%	3,95%	3,16%	2,00%
2006	4,93%	3,94%	3,86%	2,00%
2007	4,99%	3,99%	4,41%	1,71%
2008	4,77%	3,82%	4,46%	3,23%
2009	4,81%	3,85%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

** Al lordo del tasso tecnico del 2,00%*

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Zurich Investment Life S.p.A. è responsabile dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenuti nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, capogruppo del gruppo Zurich Italia, con sede legale a Milano – Italia – Via Benigno Crespi n 23, Cap 20159.

Il recapito telefonico è +39 025966.1 – Sito Internet: www.zurich.it – E-mail: customerlife@it.zurich.com.

La Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7/11/1953 (G.U. del 3/02/1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

L'età minima prevista all'ingresso è 18 anni, l'età massima è fissata a 75 anni; è inoltre fissata l'età massima al termine del differimento pari a 85 anni.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazioni principali

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita posticipata annua vitalizia rivalutata.

Prestazione in caso di decesso

- Nel caso di rendita differita a premio unico: in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari al premio netto rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo costante: in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari al premio annuo netto pattuito, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio, rivalutato nella pro-

porzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile: in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari all'ultimo premio annuo netto corrisposto moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio.

Per maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate si rinvia all'articolo n. 1-“Prestazioni assicurate” e all'articolo n. 6 – “Modalità di rivalutazione della rendita” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa

Opzioni:

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima del termine del differimento, alla Direzione della Società, la conversione della rendita vitalizia in una delle seguenti forme:

- una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, alla seconda testa. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

Per maggiori informazioni sulle opzioni si rinvia all'articolo “Opzioni” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, del 2% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale. La rivalutazione della rendita, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

In base alla tariffa prescelta il Contraente deve corrispondere il premio che può essere:

- **Tariffa 963N** - premio unico - in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto ;
- **Tariffa 96NC** - premio annuo costante per tutta la durata del differimento;
- **Tariffa 96N** - premio annuo rivalutabile ad ogni ricorrenza annuale; la rivalutazione del premio avviene con lo stesso criterio della rivalutazione della rendita. Il Contraente ha la facoltà, ad ogni ricorrenza annua, di interrompere il mecca-

nismo di rivalutazione del premio, in questo caso il contratto diviene a premio costante, conseguentemente il meccanismo di rivalutazione si modifica. **Maggiori dettagli sui meccanismi di rivalutazione del premio e del capitale, in caso di rifiuto della rivalutazione del premio, sono indicati agli articoli n.7 - “Rivalutazione del premio” e n.8 – “Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio” delle Condizioni contrattuali.**

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il versamento dei premi annui in qualsiasi momento.

Se l'interruzione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti alla Società.

Se invece la sospensione avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte ed il Contraente acquisisce la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

L'importo del premio unico e per le tariffe a premio annuo l'eventuale frazionamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono definiti alla sottoscrizione del contratto. Per i costi relativi al frazionamento si rimanda al punto 5.1.1.della presente Nota informativa.

I premi possono essere pagati:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario assicurativo o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Io Decido prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata “Fondo V.I.S.”, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione di rinvia all'articolo n. 6 – “Modalità di rivalutazione della rendi-

ta” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Rendita differita a premio unico

<i>Caricamento proporzionale</i>	
- calcolato sul premio unico dedotto il caricamento implicito, e in funzione della durata.	

Tabella 1.a - Caricamenti

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
3	4,40
4	4,90
5	5,40
6	5,90
7	6,40
8	6,90
9	7,40
10	8,00
11	8,30
12	8,60
13	8,90
14	9,20
>=15	9,50
Caricamento implicito	3,00 euro

Rendita differita a premio annuo

<i>Costi di frazionamento</i>	
- frazionamento semestrale	1,50%
- frazionamento trimestrale	2,25%
- frazionamento mensile	3,50%
- applicati su ogni rata di premio	
<i>Caricamento implicito</i>	
- applicato su base annua al premio	5,00 euro

<i>Caricamento proporzionale</i>	
- calcolato sul premio annuo, al netto dell'eventuale costo di frazionamento e del caricamento implicito, e in funzione della durata.	

Tabella 1.b – Caricamento proporzionale

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
3	11,075%
4	11,350%
5	11,625%
6	11,900%
7	12,175%
8	12,450%
9	12,725%
10	13,000%
11	13,275%
12	13,550%
13	13,825%
14	14,100%
15	14,375%
16	14,650%
17	14,925%
18	15,200%
19	15,475%
20	15,750%
21	16,025%
22	16,300%
23	16,575%
24	16,850%
25	17,125%
26	17,400%
27	17,675%
28	17,950%
29	18,225%
30	18,500%

5.1.2 Costi per riscatto

Rendita differita a premio unico

Tabella 2.a Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto

In funzione della durata residua

<i>Durata residua anno</i>	<i>Tasso di sconto 3,60%</i>
1	1,51%
2	2,95%
3	4,30%
4	5,58%
5	6,78%
6	7,92%
7	8,99%
8	9,99%
9	10,94%
10	11,82%
11	12,66%
12	13,43%
13	14,16%
14	14,84%
15	15,47%
16	16,06%
17	16,60%
18	17,11%
19	17,57%
20	18,00%
21	18,40%
22	18,76%
23	19,08%
24	19,38%
25	19,65%
26	19,89%
27	20,10%

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

Rendita differita a premio annuo

Tabella 2.b Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto Rend.diff. a premio annuo costante o rivalutabile

In funzione della durata residua e degli anni trascorsi

	<i>Per anni trascorsi</i>	
	<i>Inferiori a 5</i>	<i>Da 5 in poi</i>
	<i>Tasso di sconto 4,20%</i>	<i>Tasso di sconto 3,60%</i>
1	2,07%	1,51%
2	4,02%	2,95%
3	5,84%	4,30%
4	7,56%	5,58%
5	9,17%	6,78%
6	10,67%	7,92%
7	12,08%	8,99%
8	13,39%	9,99%
9	14,62%	10,94%
10	15,76%	11,82%
11	16,83%	12,66%
12	17,81%	13,43%
13	18,73%	14,16%
14	19,57%	14,84%
15	20,35%	15,47%
16	21,07%	16,06%
17	21,73%	16,60%
18	22,33%	17,11%
19	22,88%	17,57%
20	23,38%	18,00%
21	23,83%	18,40%
22	24,23%	18,76%
23	24,60%	19,08%
24	24,92%	19,38%
25	25,20%	19,65%
26	25,45%	
27	25,66%	

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

<i>Costo annuo per spese di pagamento rendita</i>	
- calcolato sulla rendita annua assicurata	1,25%

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

<i>Rendimento realizzato Fondo V.I.S.</i>	
- aliquota trattenuta dal rendimento realizzato	25,00%
La percentuale massima trattenuta al momento della redazione della presente è pari al 20%	

La quota percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 33% per le tariffe a premio annuo e al 23% per la tariffa a premio unico.

6. Sconti

La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

In attuazione al Decreto n. 47/2000 può essere detratta dall'IRPEF nella misura fissa del 19% e per un importo massimo di 1.291,14 euro, la sola parte di premio che assicura il caso morte, che sarà indicata in polizza, alle seguenti condizioni:

- il premio deve essere detratto nell'anno per il quale si intende godere della detrazione.

Le prestazioni del presente contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento, il capitale da liquidare non è soggetto ad alcuna tassazione ed è esigibile nei termini previsti nelle Condizioni contrattuali;
- l'importo della rendita vitalizia non è considerato reddito;
- le rendite differite sono tassate solo per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati nell'anno, sia nel periodo di differimento che nel periodo di riscossione, ai quali viene applicata l'imposta sostitutiva del 12,50% per anno di maturazione;
- nel caso di liquidazione di un capitale in luogo della rendita o in caso di riscatto, l'ammontare percepito costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e il cumulo dei premi pagati, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva pari al 12,50%.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative, si rinvia all'articolo "Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la possibilità, in qualsiasi momento di risolvere il contratto e nel caso di tariffa a premio annuo di sospendere il pagamento dei premi.

Se la sospensione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste dal contratto, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società.

Se la sospensione dei premi avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore fino al termine del differimento per una rendita ridotta.

Per maggiori informazioni sugli effetti della sospensione del pagamento dei premi si rinvia all'articolo "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa a premio annuo.

10. Riscatto e riduzione

Il Contraente, sempre che sussistano le condizioni per ottenere l'eventuale valore di riduzione, ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il Contraente, nel caso di tariffa a premio unico, trascorsa un'annualità, può richiedere alla Società, la corresponsione del

valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

Nel caso di rendita differita a premio annuo, il contratto, versate almeno tre annualità di premio riconosce al Contraente che intende sospendere il pagamento dei premi, il diritto di mantenere in vigore il contratto per il valore della rendita ridotta.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Per le modalità di determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, si rinvia all'articolo "Riscatto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, e per i relativi costi al precedente punto 5.1.2 .

In caso di risoluzione del contratto per interruzione del pagamento dei premi, il Contraente entro dodici mesi dall'interruzione del pagamento ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate degli interessi come indicato all'articolo "Riattivazione" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio versato.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: **Zurich Investments Life S.p.A. – Life Operations – Ufficio Life Benefits, Claims&After Sales - Via Benigno Crespi n.23 – 20159 Milano – Telefono nr. 070/2097742 – Fax nr. 02/26622266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. Per conoscere i valori riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations – Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano.**

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca., rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 29/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations – Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso

e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Le richieste per la liquidazione delle prestazioni da parte della Società devono essere corredate della documentazione indicata all'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 2952, secondo comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto di pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste dalla Società entro due anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro. Le somme non richieste entro il suddetto termine non potranno più essere liquidate ai richiedenti e dovranno essere dalla Società, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo n.1 c.343 Legge 23.12.2005 n.266.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in italiano.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Società, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Servizio Clienti "Ufficio Gestione reclami" - Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano - Fax numero: 022662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it.**

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposi-

zioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari del consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Tel. 06/42.133.745/353, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione della rendita assicurata, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata Fondo V.I.S.. La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società - www.zurich.it - e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- Una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di relazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione pari all' 80%. La conseguente misura di ri-

valutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale, pari al 2%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

Rendita differita a premio unico

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Aliquota di retrocessione: 80%;
- Premio unico: 15.000,00 euro;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	1.299,98	15.000,00	9.807,48
2		15.000,00	1.299,98	15.000,00	10.160,54
3		15.000,00	1.299,98	15.000,00	10.526,32
4		15.000,00	1.299,98	15.000,00	10.905,27
5		15.000,00	1.299,98	15.000,00	11.297,86
6		15.000,00	1.299,98	15.000,00	11.704,59
7		15.000,00	1.299,98	15.000,00	12.125,95
8		15.000,00	1.299,98	15.000,00	12.562,49
9		15.000,00	1.299,98	15.000,00	13.014,73
10		15.000,00	1.299,98	15.000,00	13.483,27
11		15.000,00	1.299,98	15.000,00	13.968,66
12		15.000,00	1.299,98	15.000,00	14.471,53
13		15.000,00	1.299,98	15.000,00	14.992,51
14		15.000,00	1.299,98	15.000,00	15.532,24
15		15.000,00	1.299,98	15.000,00	16.091,40
16		15.000,00	1.299,98	15.000,00	16.670,69
17		15.000,00	1.299,98	15.000,00	17.270,84
18		15.000,00	1.299,98	15.000,00	17.892,59
19		15.000,00	1.299,98	15.000,00	18.536,72
20		15.000,00	1.299,98	15.000,00	19.204,04
21		15.000,00	1.299,98	15.000,00	19.895,39
22		15.000,00	1.299,98	15.000,00	20.611,62
23		15.000,00	1.299,98	15.000,00	21.353,64
24		15.000,00	1.299,98	15.000,00	22.122,37
25		15.000,00	1.299,98	15.000,00	22.918,78

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorse 14 annualità.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Aliquota di retrocessione: 80%;
- Tasso di rendimento attribuito: 3,20%
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Misura di rivalutazione : 1,2%
- Premio unico: 15.000,00 euro;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	1.315,58	15.180,00	9.925,17
2		15.000,00	1.331,37	15.362,20	10.405,89
3		15.000,00	1.347,35	15.546,59	10.909,89
4		15.000,00	1.363,52	15.733,17	11.438,30
5		15.000,00	1.379,88	15.921,94	11.992,26
6		15.000,00	1.396,44	16.113,02	12.573,08
7		15.000,00	1.413,20	16.306,40	13.182,04
8		15.000,00	1.430,16	16.502,10	13.820,49
9		15.000,00	1.447,32	16.700,10	14.489,83
10		15.000,00	1.464,69	16.900,53	15.191,62
11		15.000,00	1.482,27	17.103,38	15.927,42
12		15.000,00	1.500,06	17.308,65	16.698,85
13		15.000,00	1.518,06	17.516,35	17.507,60
14		15.000,00	1.536,28	17.726,58	18.355,57
15		15.000,00	1.554,72	17.939,35	19.244,62
16		15.000,00	1.573,38	18.154,66	20.176,72
17		15.000,00	1.592,26	18.372,51	21.153,91
18		15.000,00	1.611,37	18.593,02	22.178,48
19		15.000,00	1.630,71	18.816,17	23.252,68
20		15.000,00	1.650,28	19.041,99	24.378,87
21		15.000,00	1.670,08	19.270,45	25.559,54
22		15.000,00	1.690,12	19.501,68	26.797,42
23		15.000,00	1.710,40	19.735,69	28.095,25
24		15.000,00	1.730,92	19.972,46	29.455,88
25		15.000,00	1.751,69		30.882,47

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo costante

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Premio annuo costante: 1.500,00 euro;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	2.298,59	1.500,00	--	--	--
2	1.500,00	3.000,00	2.298,59	3.000,00	--	--	--
3	1.500,00	4.500,00	2.298,59	4.500,00	1.967,01	275,83	275,83
4	1.500,00	6.000,00	2.298,59	6.000,00	2.732,81	367,77	367,77
5	1.500,00	7.500,00	2.298,59	7.500,00	3.995,33	459,72	459,72
6	1.500,00	9.000,00	2.298,59	9.000,00	4.966,96	551,66	551,66
7	1.500,00	10.500,00	2.298,59	10.500,00	6.003,46	643,61	643,61
8	1.500,00	12.000,00	2.298,59	12.000,00	7.108,06	735,55	735,55
9	1.500,00	13.500,00	2.298,59	13.500,00	8.284,41	827,49	827,49
10	1.500,00	15.000,00	2.298,59	15.000,00	9.536,34	919,44	919,44
11	1.500,00	16.500,00	2.298,59	16.500,00	10.867,57	1.011,38	1.011,38
12	1.500,00	18.000,00	2.298,59	18.000,00	12.282,29	1.103,32	1.103,32
13	1.500,00	19.500,00	2.298,59	19.500,00	13.784,90	1.195,27	1.195,27
14	1.500,00	21.000,00	2.298,59	21.000,00	15.379,66	1.287,21	1.287,21
15	1.500,00	22.500,00	2.298,59	22.500,00	17.071,38	1.379,15	1.379,15
16	1.500,00	24.000,00	2.298,59	24.000,00	18.865,10	1.471,10	1.471,10
17	1.500,00	25.500,00	2.298,59	25.500,00	20.765,71	1.563,04	1.563,04
18	1.500,00	27.000,00	2.298,59	27.000,00	22.778,72	1.654,98	1.654,98
19	1.500,00	28.500,00	2.298,59	28.500,00	24.909,89	1.746,93	1.746,93
20	1.500,00	30.000,00	2.298,59	30.000,00	27.164,83	1.838,87	1.838,87
21	1.500,00	31.500,00	2.298,59	31.500,00	29.550,00	1.930,82	1.930,82
22	1.500,00	33.000,00	2.298,59	33.000,00	32.071,54	2.022,76	2.022,76
23	1.500,00	34.500,00	2.298,59	34.500,00	34.736,34	2.114,70	2.114,70
24	1.500,00	36.000,00	2.298,59	36.000,00	37.551,60	2.206,65	2.206,65
25	1.500,00	37.500,00	2.298,59		40.524,37		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, in questo caso, in caso di riscatto il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorse 23 annualit .

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Aliquota di retrocessione: 80%;
- Rendimento attribuito : 3,2%
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Misura di rivalutazione : 1,2%
- Premio annuo costante: 1.500,00 euro;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	2.299,69	1.500,72	--	--	--
2	1.500,00	3.000,00	2.301,91	3.004,33	--	--	--
3	1.500,00	4.500,00	2.305,26	4.513,06	2.014,57	282,50	367,27
4	1.500,00	6.000,00	2.309,75	6.029,13	2.815,73	378,93	486,80
5	1.500,00	7.500,00	2.315,40	7.554,85	4.141,43	476,53	604,92
6	1.500,00	9.000,00	2.322,22	9.092,52	5.179,72	575,29	721,63
7	1.500,00	10.500,00	2.330,23	10.644,53	6.298,60	675,25	836,98
8	1.500,00	12.000,00	2.339,44	12.213,26	7.502,82	776,40	950,94
9	1.500,00	13.500,00	2.349,86	13.801,12	8.797,70	878,76	1.063,55
10	1.500,00	15.000,00	2.361,51	15.410,60	10.188,94	982,36	1.174,84
11	1.500,00	16.500,00	2.374,40	17.044,19	11.682,17	1.087,19	1.284,79
12	1.500,00	18.000,00	2.388,55	18.704,47	13.283,74	1.193,28	1.393,44
13	1.500,00	19.500,00	2.403,97	20.393,99	15.000,24	1.300,65	1.500,81
14	1.500,00	21.000,00	2.420,68	22.115,42	16.838,40	1.409,30	1.606,90
15	1.500,00	22.500,00	2.438,69	23.871,38	18.805,57	1.519,25	1.711,73
16	1.500,00	24.000,00	2.458,02	25.664,64	20.909,60	1.630,53	1.815,32
17	1.500,00	25.500,00	2.478,69	27.497,99	23.158,42	1.743,14	1.917,68
18	1.500,00	27.000,00	2.500,71	29.374,17	25.560,64	1.857,10	2.018,83
19	1.500,00	28.500,00	2.524,10	31.296,08	28.125,49	1.972,44	2.118,78
20	1.500,00	30.000,00	2.548,87	33.266,52	30.862,11	2.089,15	2.217,54
21	1.500,00	31.500,00	2.575,04	35.288,49	33.780,90	2.207,27	2.315,14
22	1.500,00	33.000,00	2.602,63	37.364,99	36.892,20	2.326,80	2.411,57
23	1.500,00	34.500,00	2.631,65	39.498,96	40.207,22	2.447,76	2.506,86
24	1.500,00	36.000,00	2.662,13	41.693,68	43.738,13	2.570,19	2.601,03
25	1.500,00	37.500,00	2.694,08		47.496,90		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo rivalutabile

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%;
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Premio annuo : 1.500,00 euro;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	2.298,59	1.500,00	--	--	--
2	1.500,00	3.000,00	2.298,59	3.000,00	--	--	--
3	1.500,00	4.500,00	2.298,59	4.500,00	1.967,01	275,83	275,83
4	1.500,00	6.000,00	2.298,59	6.000,00	2.732,81	367,77	367,77
5	1.500,00	7.500,00	2.298,59	7.500,00	3.995,33	459,72	459,72
6	1.500,00	9.000,00	2.298,59	9.000,00	4.966,96	551,66	551,66
7	1.500,00	10.500,00	2.298,59	10.500,00	6.003,46	643,61	643,61
8	1.500,00	12.000,00	2.298,59	12.000,00	7.108,06	735,55	735,55
9	1.500,00	13.500,00	2.298,59	13.500,00	8.284,41	827,49	827,49
10	1.500,00	15.000,00	2.298,59	15.000,00	9.536,34	919,44	919,44
11	1.500,00	16.500,00	2.298,59	16.500,00	10.867,57	1.011,38	1.011,38
12	1.500,00	18.000,00	2.298,59	18.000,00	12.282,29	1.103,32	1.103,32
13	1.500,00	19.500,00	2.298,59	19.500,00	13.784,90	1.195,27	1.195,27
14	1.500,00	21.000,00	2.298,59	21.000,00	15.379,66	1.287,21	1.287,21
15	1.500,00	22.500,00	2.298,59	22.500,00	17.071,38	1.379,15	1.379,15
16	1.500,00	24.000,00	2.298,59	24.000,00	18.865,10	1.471,10	1.471,10
17	1.500,00	25.500,00	2.298,59	25.500,00	20.765,71	1.563,04	1.563,04
18	1.500,00	27.000,00	2.298,59	27.000,00	22.778,72	1.654,98	1.654,98
19	1.500,00	28.500,00	2.298,59	28.500,00	24.909,89	1.746,93	1.746,93
20	1.500,00	30.000,00	2.298,59	30.000,00	27.164,83	1.838,87	1.838,87
21	1.500,00	31.500,00	2.298,59	31.500,00	29.550,00	1.930,82	1.930,82
22	1.500,00	33.000,00	2.298,59	33.000,00	32.071,54	2.022,76	2.022,76
23	1.500,00	34.500,00	2.298,59	34.500,00	34.736,34	2.114,70	2.114,70
24	1.500,00	36.000,00	2.298,59	36.000,00	37.551,60	2.206,65	2.206,65
25	1.500,00	37.500,00	2.298,59		40.524,37		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorse 23 annualit .

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Aliquota di retrocessione: 80%;
- Rendimento attribuito : 3,2%
- Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Misura di rivalutazione : 1,2%
- Premio annuo iniziale: 1.500,00 euro;
- Et  dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1970;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschio;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	2.326,17	1.518,00	--	--	--
2	1.518,00	3.018,00	2.354,08	3.109,29	--	--	--
3	1.536,22	4.554,22	2.382,33	4.776,56	2.038,68	285,88	371,67
4	1.554,65	6.108,87	2.410,92	6.522,50	2.866,41	385,75	495,56
5	1.573,31	7.682,18	2.439,85	8.349,99	4.240,85	487,97	619,45
6	1.592,19	9.274,37	2.469,13	10.261,92	5.335,48	592,59	743,33
7	1.611,30	10.885,67	2.498,76	12.261,33	6.526,19	699,65	867,22
8	1.630,64	12.516,31	2.528,75	14.351,34	7.819,78	809,20	991,12
9	1.650,21	14.166,52	2.559,10	16.535,12	9.223,38	921,28	1.115,01
10	1.670,01	15.836,53	2.589,81	18.815,92	10.744,46	1.035,92	1.238,89
11	1.690,05	17.526,58	2.620,89	21.197,25	12.391,36	1.153,19	1.362,79
12	1.710,33	19.236,91	2.652,34	23.682,57	14.172,53	1.273,12	1.486,67
13	1.730,85	20.967,76	2.684,17	26.275,52	16.097,25	1.395,77	1.610,57
14	1.751,62	22.719,38	2.716,38	28.979,90	18.175,03	1.521,17	1.734,46
15	1.772,64	24.492,02	2.748,98	31.799,62	20.416,47	1.649,39	1.858,35
16	1.793,91	26.285,93	2.781,97	34.738,54	22.832,28	1.780,46	1.982,24
17	1.815,44	28.101,37	2.815,35	37.800,86	25.434,22	1.914,44	2.106,13
18	1.837,23	29.938,60	2.849,13	40.990,84	28.234,53	2.051,37	2.230,01
19	1.859,28	31.797,88	2.883,32	44.312,85	31.246,55	2.191,32	2.353,90
20	1.881,59	33.679,47	2.917,92	47.771,28	34.484,20	2.334,34	2.477,80
21	1.904,17	35.583,64	2.952,94	51.371,01	37.962,06	2.480,47	2.601,69
22	1.927,02	37.510,66	2.988,38	55.116,70	41.695,89	2.629,77	2.725,58
23	1.950,14	39.460,80	3.024,24	59.013,09	45.702,42	2.782,30	2.849,48
24	1.973,54	41.434,34	3.060,53	63.065,57	49.999,20	2.938,11	2.973,37
25	1.997,22	43.431,56	3.097,26		54.605,00		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali.

Zurich Investments Life S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante legale

Dott. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1° dicembre 2010.

Condizioni contrattuali

contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico - Tariffa 963N

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento in caso di vita dell'Assicurato, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutata.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati o aventi diritto un importo pari al premio netto rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art.6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio.

L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorno dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S.".

Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, con un minimo del 75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, se positiva, viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S."

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni, quindi il contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Il valore della rendita rivalutata verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pa-

gamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza. L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S."

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Riscatto

Il Contraente, trascorsa un'annualità, può richiedere alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sui valori di riscatto dei contratti e corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta scritta da parte del Contraente.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale rivalutato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto del 3,60%. Il capitale rivalutato si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, all'età e all'anno di nascita dell'Assicurato al termine del differimento.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il coefficiente indicato in polizza.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 8

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate;

dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;

- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione;

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 9

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano

- dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revocche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 12

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- *l'originale di polizza ed eventuali appendici nonché codice fiscale del Contraente.*

In caso di decesso durante il differimento:

- *l'originale di polizza ed eventuali appendici;*
- *il certificato di morte e copia autentica dell'eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*
- *codice fiscale dell/i Beneficiario/i nonché documento che attesti la sualoro identità.*

In caso di pagamento della rendita:

- *il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale. In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.*
- *Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento del "Fondo V.I.S."

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili", nel seguito indicata "Fondo V.I.S."

Il valore delle attività gestite dal "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

Il periodo di osservazione va dal primo ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

I titoli quotati vengono immessi nel "Fondo V.I.S." al corso di acquisto, se comperati in pari data, o al corso di mercato desunto dal Listino Ufficiale della Borsa Valori di Milano o da quotidiani economici, se già posseduti dalla Società; per i non quotati, già posseduti dalla Società, il corso è quello comunicato per le vie più brevi da Istituti Bancari o primarie SIM. Al "Fondo V.I.S." è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento di acquisto.

I titoli vengono scaricati dal "Fondo V.I.S." in seguito a vendita, rimborso per estrazione o per fine prestito.

Al "Fondo V.I.S." sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione, al lordo della ritenuta fiscale. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o vendita.

Il saggio medio annuo di rendimento del "Fondo V.I.S." è dato dal conteggio dei flussi positivi e negativi dei redditi e dall'analisi delle giacenze delle attività, facenti parte del "Fondo V.I.S.", durante l'arco temporale di competenza.

Il rendimento e le scritture della gestione separata sono certificate da una Società di Revisione di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche). Il costo della certificazione costituisce componente negativa del rendimento.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo del "Fondo V.I.S." sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

La gestione del "Fondo V.I.S." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26/03/1987.

Il Rappresentante legale

Dott. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Condizioni contrattuali

contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante - Tariffa 96NC

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutata annualmente.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento la Società corrisponderà ai Beneficiari designati o aventi diritto un importo pari al premio annuo netto pattuito, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art.6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo costante, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza.

Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II

Conclusioni del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusioni del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il

Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S."

Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, con un minimo del 75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, se positiva, viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S".

La rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinata sommando alla rendita in vigore:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'annualità precedente e quella inizialmente assicurata.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni, quindi il contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Il valore della rendita rivalutata verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S".

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- *se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;*
- *se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibi-*

lità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita iniziale assicurata per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata alla data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata non pagata, e la rendita inizialmente assicurata.

La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 8

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato dal "Fondo V.I.S.", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 9

Riscatto

Il Contraente, versate almeno tre annualità di premio, può richiedere alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,60% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,20% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso all'età e all'anno di nascita dell'Assicurato al termine del differimento.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il coefficiente indicato in polizza.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 10

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finchè è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 11

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 12

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso

scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 13

Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 14

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto prestito o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- l'originale di polizza ed eventuali appendici nonché codice fiscale del Contraente.
- In caso di decesso dell'Assicurato durante il differimento:*
- l'originale di polizza ed eventuali appendici;
 - il certificato di morte e copia autentica dell'eventuale

- testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*
 - *codice fiscale dell/i Beneficiario/i nonché documento che attesti la sua/loro identità.*

In caso di pagamento della rendita all'Assicurato:

- *il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale. In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.*

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 15

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 16

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 17

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento del "Fondo V.I.S."

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili", nel seguito indicata "Fondo V.I.S."

Il valore delle attività gestite dal "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

Il periodo di osservazione va dal primo ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

I titoli quotati vengono immessi nel "Fondo V.I.S." al corso di acquisto, se comperati in pari data, o al corso di mercato desunto dal Listino Ufficiale della Borsa Valori di Milano o da quotidiani economici, se già posseduti dalla Società; per i non quotati, già posseduti dalla Società, il corso è quello comunicato per le vie più brevi da Istituti Bancari o primarie SIM. Al "Fondo V.I.S." è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento di acquisto.

I titoli vengono scaricati dal "Fondo V.I.S." in seguito a vendita, rimborso per estrazione o per fine prestito.

Al "Fondo V.I.S." sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione, al lordo della ritenuta fiscale. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o vendita.

Il saggio medio annuo di rendimento del "Fondo V.I.S." è dato dal conteggio dei flussi positivi e negativi dei redditi e dall'analisi delle giacenze delle attività, facenti parte del "Fondo V.I.S.", durante l'arco temporale di competenza.

Il rendimento e le scritture della gestione separata sono certificate da una Società di Revisione di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche). Il costo della certificazione costituisce componente negativa del rendimento.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo del "Fondo V.I.S." sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

La gestione del "Fondo V.I.S." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26/03/1987.

*Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio - Tariffa 96N

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutata annualmente.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento il pagamento ai Beneficiari designati o aventi diritto di un importo pari all'ultimo premio annuo netto corrisposto moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo variabile, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza.

Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta,

riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorno dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Fondo V.I.S.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nel "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni an-

no il rendimento realizzato dalla gestione "Fondo V.I.S.". Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, con un minimo del 75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, se positiva, viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S.".

Ciascuna rivalutazione, se positiva, viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni, quindi il contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Il valore della rendita rivalutata verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Fondo V.I.S.".

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento del Fondo).

Articolo 7

Rivalutazione del premio

Il premio dovuto si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita. L'aumento del premio verrà comunicato di volta in volta al Contraente. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il Contraente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, ha la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata con le modalità indicate nel successivo articolo.

Articolo 8

Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio

In caso di rifiuto della rivalutazione del premio il contratto si considera stabilizzato, cioè a premio costante. Ad ogni anniversario successivo alla stabilizzazione la rendita verrà rivalutata sommando alla rendita in vigore due importi:

- il primo ottenuto moltiplicando la rendita alla data del-

la stabilizzazione per il rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata contrattuale, ulteriormente moltiplicato per la misura di rivalutazione;

- il secondo importo, ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'anniversario precedente e quella alla data di stabilizzazione.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

Articolo 9

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- *se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;*

- *se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibilità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.*

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita annua quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti. La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 10

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato dal "Fondo V.I.S.", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 11

Riscatto

Il Contraente, versate almeno tre annualità di premio, può richiedere alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,60% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,20% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione al sesso, all'età e all'anno di nascita dell'Assicurato al termine del differimento.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il coefficiente indicato in polizza.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 12

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione. I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 13

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 14

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 15

Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 16

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto prestito o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- l'originale di polizza ed eventuali appendici nonché codice fiscale del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il differimento:

- l'originale di polizza ed eventuali appendici;
- il certificato di morte e copia autentica dell'eventuale testamento, oppure in mancanza del testamento, apposito atto notorio attestante la mancanza di testamento;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi spettanti ai minori ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;

- codice fiscale dell/i Beneficiario/i nonché documento che attesti la su/loro identità.

In caso di pagamento della rendita all'Assicurato:

- il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale. In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 17

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 18

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 19

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento del "Fondo V.I.S."

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili", nel seguito indicata "Fondo V.I.S."

Il valore delle attività gestite dal "Fondo V.I.S." non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

Il periodo di osservazione va dal primo ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

I titoli quotati vengono immessi nel "Fondo V.I.S." al corso di acquisto, se comperati in pari data, o al corso di mercato desunto dal Listino Ufficiale della Borsa Valori di Milano o da quotidiani economici, se già posseduti dalla Società; per i non quotati, già posseduti dalla Società, il corso è quello comunicato per le vie più brevi da Istituti Bancari o primarie SIM. Al "Fondo V.I.S." è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento di acquisto.

I titoli vengono scaricati dal "Fondo V.I.S." in seguito a vendita, rimborso per estrazione o per fine prestito.

Al "Fondo V.I.S." sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione, al lordo della ritenuta fiscale. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o vendita.

Il saggio medio annuo di rendimento del "Fondo V.I.S." è dato dal conteggio dei flussi positivi e negativi dei redditi e dall'analisi delle giacenze delle attività, facenti parte del "Fondo V.I.S.", durante l'arco temporale di competenza.

Il rendimento e le scritture della gestione separata sono certificate da una Società di Revisione di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche). Il costo della certificazione costituisce componente negativa del rendimento.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo del "Fondo V.I.S." sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

La gestione del "Fondo V.I.S." è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26/03/1987.

Il Rappresentante legale

Dott. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione interna separata "Fondo V.I.S." degli investimenti che la società riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario(i): persona/e fisica(che) o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà(anno) LE prestazioni previste dal contratto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tale atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), se positivo, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Società, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Costi accessori (o spese di emissione): oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Nel caso in specie il contratto non prevede spese di emissione.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della rendita maturata e i premi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "Fondo V.I.S.", l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- modulo di proposta.

Gestione interna separata "Fondo V.I.S.": fondo appositamente istituito da Zurich Life Investments S.p.A. gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute al Contraente o al/i Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile 1° comma.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP, pari al 4%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento della prima rata di premio.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione interna separata.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti nella gestione interna separata "Fondo V.I.S."

Premio annuo costante: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Premio annuo rivalutabile: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto che si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento del perfezionamento del contratto.

Prestazioni assicurate: importo della rendita acquisita proveniente dal versamento dei premi, al netto dei costi;

importo della prestazione corrisposta al Beneficiario designato in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di differimento del contratto.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, pari al 4%, delle prestazioni assicurate, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al Contraente.

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione interna separata "Fondo V.I.S.": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione interna separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, viene così tutelata la facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione interna separata "Fondo V.I.S.": l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la gestione interna separata.

Rendiconto annuale della gestione interna separata "Fondo V.I.S.": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione interna separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita: il pagamento, nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, di una rendita vitalizia a partire dal termine del differimento e finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia reversibile: il pagamento di una rendita vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale o parziale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla rendita assicurata sulla base del rendimento realizzato dal “Fondo V.I.S.”, cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione interna separata “BAP GESTIONE” a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio: operazione attraverso la quale la società riconosce al Contraente una riduzione del premio applicato. Per la tipologia di contratto in esame, non sono previsti sconti.

Società di revisione: società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione interna separata, è

PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – Iscritta al n. 43 Albo Consob – Recapito telefonico +39 02667201.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: vedi costi accessori

Tassazione ordinaria: determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari al 2%, che la Società riconosce nel calcolare la rendita assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l’euro.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l’unità di misura temporale base è il “secondo” e quelle derivate il “minuto”, l’ “ora” e il “giorno”. Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l’ “anno” o il “mese”, il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a “365 giorni” e “30 giorni”.

*Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

**ZURICH****PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

PUNTO VENDITA		COORDINATE DI RETE		MANDATO	
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI					
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F. / P. IVA		Data di nascita			
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Codice SOTTOGRUPPO	Codice GRUPPO/RAMO	Per Persona Giuridica allegare:		VISURA CAMERALE <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>
Specificare ALTRO:					
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico					
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza		
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico					
C.A.P. di corrispondenza	Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza		
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica)					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico					
C.A.P.	Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio		
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO					
Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento			
Ente di rilascio		Località di rilascio			
Data di rilascio		Data di scadenza			
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI					
<input type="checkbox"/>	CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO: AGENZIA/FILIALE:				
CODICE IBAN:					
<input type="checkbox"/>	CON BONIFICO DOMICILIATO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.				
ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.	Professione	Data di nascita	Età	Anni	Mesi
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza: via, numero civico					
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza		
GESTIONE RID (da non utilizzare per tariffe a premio unico)					
Intestatario del conto/corrente da addebitare					
Banca			Agenzia		
IBAN			Gestione RID: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
<input type="checkbox"/> <u>Zil.invest</u> (premio unico) Mod. 8.989 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zil.Coupon</u> (premio unico) Mod. 8.991 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>good job</u> (premio unico) Mod. 8.970 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>TRACCIA</u> (premio annuo) Mod. 8.953 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich SOMILIA</u> (premio ricorrente) Mod. 8.988 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich Grandi Passi</u> (premio annuo) Mod. 8.700 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>Taboo</u> Mod. 8.964 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>IO PROGETTO</u> Mod. 8.880 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich Sempre Più</u> Mod. 8.227 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>IO DECIDO</u> (rendita.....) Mod. Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>TCM Gruppo Agenti Zurich</u> Convenzione 0222283 Tariffa 550G	<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....	
Decorrenza	Durata	Scadenza	Frazionamento
<input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro	<input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro	<input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro	<input type="checkbox"/> Totale premio primo anno Euro
<input type="checkbox"/> Capitale assicurato "Residuo" Euro	<input type="checkbox"/> Frazionamento rendita		
<input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro.....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro.....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA'	
BENEFICIARI CASO VITA			
BENEFICIARI CASO MORTE			

Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal Contraente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno NON TRASFERIBILE intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo, bancomat e carta di credito/debito se disponibile presso l'intermediario assicurativo. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente.
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente.

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it



**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Assicurando: Cognome e Nome Data di nascita

Dichiarazioni dell'Assicurando

- L'Assicurando pratica sports? SI Se SI specificare: Quali?
 NO
- Come professionista o come dilettante? _____
- L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli?
(es. contatti con: materie velenifere, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti) SI Se SI specificare: Quali?
 NO
- L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni?
(specificare la merce trasportata) SI
 NO

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio senza visita medica e con limitazione di garanzia

1. È mai stato ricoverato in Ospedali, Case di cura, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per interventi di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto)? SI Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo
 NO
2. Ha sofferto o soffre di malattie:
- dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
- IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARI I VALORI PRESSORI: MAX. Min.
- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie e disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, paresi, paralisi, tumori, nevrosi, depressione, schizofrenia, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
 - del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
3. Ha mai sofferto di malattie che hanno richiesto una cura medica di oltre 14 giorni? SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito
 NO
4. E' mai risultato positivo a un test o analisi speciali inclusi quelli relativi a malattie veneree, epatite B, epatite C o HIV/AIDS? SI Se SI specificare: Quali - In che anno
 NO
5. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti (droghe), alcolici? SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -
 NO
6. Fuma o ha mai fumato? SI Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -
 NO
 SI Da quanti anni _____
- HO SMESSO
7. Dichiaro: altezza e peso attuali: cm. Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE senza visita medica e con limitazione di garanzia

8. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni? SI Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)
 NO
9. Ha praticato negli ultimi 3 anni accertamenti diagnostici? (sangue, urine, radiografie, fondo oculare, elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, TAC, risonanza magnetica o altro) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Motivo - Esito
 NO
10. Assume abitualmente medicinali? SI Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo
 NO
11. Dichiaro: pressione arteriosa: Max. Min.

Dichiarazioni aggiuntive per copertura INVALIDITÀ

12. Ha mai percepito, percepisce o ha fatto richiesta di pensione di invalidità? SI Se SI specificare: Quali - Grado di invalidità riconosciuta
Ha imperfezioni fisiche o disturbi funzionali? NO

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it



**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA****Il sottoscritto Assicurando:**

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando**Revoca della proposta**

Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera Raccomandata A/P. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:

a) Scheda sintetica	b) Nota informativa	c) Condizioni contrattuali
(quando richiesta dalla normativa in vigore)		c ₁) Regolamento della gestione separata
		(quando prevista)
- d) Modulo di proposta
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato** (quando previsto).
4. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento** cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....
Firma (leggibile) del Contraente.....
Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario.....
Luogo e data di compilazione**ATTENZIONE: NON E' AMMESSO INCASSARE IL PREMIO SU PROPOSTA**

COPIA PER LA COMPAGNIA





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano. Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi

e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:
SERVIZIO CLIENTI
VIA BENIGNO CRESPI, 23
20159 MILANO
Tel. 02-5966.2510

NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori, indicatori del contratto e riassicuratori, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni ed accordi, anche di co-marketing, per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni, intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir, 104 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 - Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita;

OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 - 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investment Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23 e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce. Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Accenso SI NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del Contraente

Accenso SI NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO (quando non sia lo stesso Contraente)

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato (quando non sia lo stesso Contraente)

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it



Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027

capogruppo del Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it



Because change happenz™